Titolo

Scommesse - divieto di scommesse – ratio – dolo specifico – non occorre – illecito di pericolo

Descrizione

Il divieto di scommesse calcistiche, prescritto dall'art. 24, comma 1, CGS FIGC, integra una fattispecie sanzionatoria di pericolo, nella quale il giudizio di disvalore dell'illecito sportivo è anticipato (Trib. naz. arb. sport, Giudice unico, 15.5.2012, Lodo Barletta Calcio; CFA, SS.UU., n. 34/2024-2025). Scopo della norma è prevenire ogni conflitto – anche soltanto in potenza – tra i valori etici e morali che fondano il sistema sportivo federale e il comportamento dei tesserati del settore professionistico, soggetti dai quali è esigibile una condotta improntata a canoni di particolare rigore e responsabilità. D'altra parte, l'interesse tutelato dalla norma è di evitare il coinvolgimento dei tesserati in attività comunque riconducibili alla raccolta di scommesse nel calcio, e non soltanto la regolarità delle competizioni (CFA, SS.UU., n. 34/2024-2025).

Stagione Sportiva

2025-2026

Numero

n. 0017/CFA/2025-2026/A

Presidente

Torsello

Relatore

Landi

Riferimenti normativi

art. 24 CGS;

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0017 CFA del 7 agosto 2025 (PF-Sig. Emanuele Agnello)